

D I S E ' G N O D I L E G G E

NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART.

37 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1984 N. 26

R E L A Z I O N E

D I S E G N O D I L E G G E

NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART.
37 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1984 N. 26.-

La legge regionale 9.5.84 n. 26 recepisce l'Accordo per il triennio 1982/84, con effetti dal 1° gennaio 1983 al 30 giugno 1985.

Le norme contrattuali relative al RIEQUILIBRIO ANZIANITA', valutate dai competenti Organi della Regione, sono entrate nell'Ordinamento regionale senza modificazioni di rilievo.

Le soluzioni adottate dalla Regione in sede di applicazione dell'istituto, in considerazione dei connotati di specialità caratterizzanti il relativo articolato (art.37), sono rigorosamente legate all'enunciato legislativo; sono il risultato della lettura di esso in funzione del significato corrente nel linguaggio comune e della connessione logica che lega le espressioni letterali.

Tali soluzioni, perfettamente condivise dalle Organizzazioni sindacali aziendali, coerentemente adottate pur nel cambio di legislatura della G.R., compiutamente illustrate in vari provvedimenti (V. per tutti la Deliberazione G.R. n.9299/1985), sono state dapprima riconosciute legittime dall'Organo di Controllo e poi, in vario modo e con varie eccezioni, sanzionate.

Invero le Decisioni dell'Organo di Controllo non traggono origine dall'accertato, dichiarato e dimostrato errore di lettura consumato dalla Regione, anzi apertis verbis in esse si sostiene che l'interpretazione dell'Organo regionale non è esclusa dal testo legislativo (vedi per tutte Decisione negativa n.17357/17030 del 20.11.85).

..//..

Alla necessaria conclusione della legittimità dell'interpretazione regionale l'Organo di Controllo non perviene, dichiarandone invece, in nome della Costituzione e della Legge quadro sul pubblico impiego n.93/1983, l'inaccoglibilità e l'incondivisibilità.

La invocata Legge quadro, però, non riconosce ad alcuno il potere di dettare alla Regione criteri applicativi o interpretazioni della norma che la Regione si è data, come si trattasse di soggetto a capacità giuridica limitata. Senza dire poi che la invocata Legge è stata, nella materia di cui trattasi, modificata dalla Legge n. 426/85, che riconosce alle Regioni la potestà di adeguare la normativa contrattuale alle proprie specifiche esigenze; riconosce alle stesse, per converso e per conseguimento, la potestà di non recepire parte di quella normativa e quindi di recepirla se ritenuta, per come la si è intesa, adeguata alle proprie esigenze.

Disposizioni, quelle richiamate, perfettamente in linea con il Dettato costituzionale, di cui all'art.5 e 117 della Carta, e quindi perfettamente rispettose del ruolo che Questa alle Regioni assegna, quale si delinea nella costante Giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Ecco allora la necessità che la Regione chiarisca la volontà legislativa espressa nelle norme richiamate, chiarisca cioè come ha inteso le norme contrattuali prima di farle proprie, elevandole alla dignità di norme legislative regionali, chiarisca in ultima analisi quello che ha inteso dire quando ha statuito, sicché definitivamente si evitino difformi let

..//..

ture della volontà legislativa regionale.

Il testo proposto si pone in quest'ottica, mirato com'è a fare ulteriore chiarezza e certezza alle norme all'esame, nel rigoroso rispetto della volontà legislativa emergente dal testo letterale.

Le norme come sopra interpretate sono contenute nel primo e secondo comma dell'art. 37 della L.R. 26/1984.

Il primo comma dispone che l'operazione di riequilibrio va effettuata sul "reticolo" e quindi sul quadro d'insieme, rappresentativo dei valori, melius degli importi percentuali, che la progressione economica prevista dalla LR. 22/81 fa derivare, per ciascuno degli otto livelli ivi previsti, sui relativi trattamenti iniziali.

La progressione produce effetti ogni due anni (24 mesi); i valori prodotti da questa progressione, le classi (n.8 per livello e quindi 64 per tutti gli otto livelli) e gli scatti, una volta attribuiti sono annuali, nel senso che sono goduti nel loro intero ammontare per i dodici mesi di ogni anno.

Il secondo comma, al punto a, prevede che gli anni di effettivo servizio maturati nel livello di appartenenza al 31.12.82 o nelle corrispondenti qualifiche, ridotti in mesi, e quindi al modulo temporale -mese-, debbono essere valutati sulla base delle classi e degli scatti previsti nel "reticolo" di cui al primo comma. Le classi, attribuite totalmente dopo 16 anni (192 mesi) sono del valore costante dell'8% dello stipendio iniziale; gli scatti sono illimitati del valore co

..//..

stante del 2,50% dello stipendio iniziale maggiorato delle 8 classi (64%): sicchè i primi 192 mesi debbono valutarsi in classi, i rimanenti in scatti.

Il successivo punto b) del secondo comma fissa le modalità di valutazione dei servizi resi nei livelli inferiori o qualifiche corrispondenti: sono le stesse di quelle di valutazione dei servizi resi nel livello di appartenenza, delle quali completa la disciplina, come si evince dall'espressione "pure" che non significa -anche-: se significasse -anche-, risulterebbe, in quanto funzionale alla valutazione anche dei servizi resi nei livelli inferiori a quello posseduto al 31 Dicembre 1982, del tutto inutile, essendo perfettamente idoneo a tale funzione il dettato legislativo, monco di essa.

L'espressione "pure" significa così allo stesso modo, con le stesse modalità.

Queste modalità principalmente sono:

- gli anni si valutano, per intero, senza abbattimenti, in termini di classi entro il limite risultante dal "reticolo" per ogni livello -192 mesi- e per i rimanenti in termini di scatti;
- si utilizza a tal fine il "valore" "in mesi" e quindi il modulo contabile -mese- o -valore mensile-, che, essendo frazione degli importi annui del "reticolo", è pari ad un dodicesimo di questi valori annui.

Il punto b) del secondo comma dell'art.37 contiene peraltro la pur non necessaria precisazione che i valori di

..//..

cui sopra sono considerati nel momento in cui sono "attributi" e quindi sono in godimento.

La presente legge chiarisce il significato che il Legislatore regionale ha inteso dare alle espressioni letterali contenute nel primo e secondo comma dell'art.37 enucleando ne il senso del - comando- primario in perfetta aderenza al dato testuale delle disposizioni interpretate, con le quali si salda.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consigliare permanente il 28-10-88

ARTICOLO UNICO

Il "valore" "in mesi" delle classi e degli scatti di ciascuno degli otto livelli della Legge regionale 22/81, previsto dal secondo comma dell'art. 37 della Legge regionale 26/84, è rappresentato dagli importi risultanti dal "reticolo" di cui al primo comma suddivisi per i dodici mesi dell'anno.

I mesi di effettivo servizio nel livello di appartenenza al 31.12.1982 sono valutati fino a centonovantadue in termini di classi e per i rimanenti in termini di scatti; sono "pure" così valutati i mesi di effettivo servizio resi in ciascuno dei rimanenti sette livelli della Legge regionale 22/81.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla 14 Commissione Costi-
llare permanente il 28.10.88